

Prot. n. 5810/RP

Roma, 10 settembre 2026

Gentile Presidente, gentile Relatore

mi riferisco al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante *“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”* (C 3083).

Al riguardo, desidero trasmettere alla Sua cortese attenzione il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta odierna, reso in sede di espressione del parere in Conferenza Unificata in pari data, quale utile contributo all’iter parlamentare del provvedimento, anche a seguito dell’audizione svoltasi il 9 settembre 2026.

Colgo l’occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga



All.to c.s.

On. Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori
Presidente della Commissione V

On. Roberto Pella
Relatore

On. Mauro Rotelli
Presidente della Commissione VIII

On. Fabrizio Rossi
Relatore

Camera dei deputati

26/126/CU07/C1

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 144, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE”

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato due relazioni lo scorso luglio, predisposte ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzate a rappresentare alle Amministrazioni statali competenti gli effetti economici già emersi e quelli potenzialmente derivanti dal contenzioso in materia, in relazione ai seguenti temi:

- riconoscimento del servizio mensa o, in alternativa, del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore: sono emersi oneri già sostenuti per sentenze esecutive o passate in giudicato pari a euro 7.981.596,59, oneri derivanti da accordi transattivi già stipulati pari a euro 32.134.059,56, oneri potenziali da contenziosi pendenti pari a euro 38.523.327,59 e oneri potenziali da applicazione generalizzata dell’orientamento giurisprudenziale pari a euro 1.897.206.482,90;
- inclusione, nella retribuzione spettante durante il periodo di ferie, di emolumenti ulteriori rispetto al trattamento stipendiale fisso, derivanti da indennità correlate alle mansioni concretamente svolte, alla presenza in servizio ovvero allo status personale e professionale del lavoratore: sono emersi oneri già sostenuti per sentenze esecutive o passate in giudicato pari a euro 384.526,30, oneri potenziali da contenziosi pendenti pari a euro 1.190.511,65 e oneri potenziali annui a regime pari a euro 45.134.041,77.

Gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatasi in materia sono suscettibili di determinare ingenti oneri per gli enti del Servizio sanitario regionale, sia in relazione al contenzioso in essere, sia con riferimento alle possibili rivendicazioni future.

Gli oneri rilevati dalla Relazione ex art 61 del d.lgs. 165/2001, approvata dalla Conferenza lo scorso 6 luglio e legati al contenzioso già instaurato, non possono più essere letti come una mera esposizione

eventuale in quanto la Cassazione sta ormai trattando l'orientamento come consolidato e, di fatto, sta segnalando alle aziende che la prosecuzione del giudizio presenta margini sempre più ridotti.

La conseguenza è che il rischio economico si avvicina molto a un onere effettivo e immediato: le aziende potrebbero trovarsi esposte non solo al pagamento dei buoni pasto rivendicati e dei relativi accessori, ma anche alle spese di lite e, nei casi di prosecuzione del ricorso nonostante la proposta ex art. 380-bis, a ulteriori somme per responsabilità aggravata. In termini di bilancio, questo significa trasformare rapidamente una posta oggi qualificata come potenziale in una passività concreta, con effetti diretti sulla gestione economico-finanziaria delle aziende sanitarie suscettibile di determinare effetti strutturali sulla programmazione della spesa sanitaria.

Alla luce di tali argomentazioni, è diventato ancora più urgente individuare una soluzione e quindi un intervento normativo.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere condizionato all'impegno da parte del Governo ad individuare una soluzione normativa e/o finanziaria alle criticità in materia di servizio mensa e buono pasto sostitutivo del personale turnista e in merito alla retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie, con l'accoglimento degli emendamenti prioritari.

La Conferenza chiede al Governo di intervenire normativamente attraverso l'introduzione di una disciplina a regime che regoli la materia per il futuro e, contestualmente, adottare un intervento normativo sul pregresso, così da fornire una soluzione ai giudizi in corso e a quelli già passati in giudicato.

Inoltre, chiede altresì una valutazione degli ulteriori emendamenti volti a rendere le Regioni e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale efficienti, attrattivi e finanziariamente sostenibili.

A) EMENDAMENTI PRIORITARI CONDIZIONANTI

1. 1-bis. Fondo per il concorso agli oneri derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto del personale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: "1- bis. Fondo per il concorso agli oneri derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto del personale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

1. Al fine di concorrere alla compensazione degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avente ad oggetto il riconoscimento del servizio mensa, del buono pasto sostitutivo o di altre modalità sostitutive al personale dipendente degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 35 milioni di euro per l'anno 2027 e a 35 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse.

3. Ai fini del riparto di cui al comma 2, si tiene conto, sulla base dei dati comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, del numero delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del numero dei lavoratori interessati e degli oneri potenziali connessi ai giudizi in corso.
4. Le risorse ripartite ai sensi del comma 2 sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla successiva assegnazione agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale interessati, in relazione agli oneri derivanti dal contenzioso pendente di cui al comma 1.
5. Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato risulti superiore alle risorse disponibili per ciascuna annualità, il riparto è effettuato in misura proporzionale al fabbisogno riconosciuto, fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute una relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, sugli oneri sostenuti in relazione al contenzioso pendente di cui al comma 1 e sull'evoluzione del medesimo contenzioso. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati ai fini dell'eventuale rifinanziamento del Fondo con successivi provvedimenti legislativi.
7. L'assegnazione delle risorse di cui al presente articolo non costituisce riconoscimento della fondatezza delle pretese azionate nei giudizi pendenti, né determina riconoscimento generalizzato del diritto al servizio mensa, al buono pasto sostitutivo o ad altre modalità sostitutive al di fuori dei casi previsti dalla disciplina vigente o dalle decisioni giurisdizionali.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 35 milioni di euro per l'anno 2027 e a 35 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Relazione illustrativa

La proposta istituisce un Fondo finalizzato a concorrere alla compensazione degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto sostitutivo del personale dipendente degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'intervento si rende necessario alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione che riconosce il diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo al personale sanitario che svolga prestazioni giornaliere superiori alle sei ore, anche se inserito in turni e anche in caso di prestazioni rese in orario notturno.

Le più recenti ordinanze della Corte hanno aggravato il quadro di rischio per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia per l'estensione della platea potenzialmente interessata, sia per i profili relativi alla prescrizione e alla gestione del contenzioso pendente.

La disposizione mira, piuttosto, a governare gli effetti finanziari del contenzioso ancora in essere, che presenta rilevanti ricadute sui bilanci delle aziende sanitarie e sugli equilibri economico-finanziari dei Servizi sanitari regionali.

La dotazione complessiva del Fondo è pari a 100 milioni di euro per il triennio 2026-2028, ripartita in 30 milioni di euro per l'anno 2026, 35 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro per l'anno 2028.

Il riparto delle risorse è demandato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Ai fini del riparto, si tiene conto del numero delle controversie pendenti, del numero dei lavoratori coinvolti e degli oneri potenziali connessi ai giudizi in corso.

La previsione consente di graduare l'assegnazione delle risorse sulla base del rischio effettivamente attuale, evitando che l'intervento assuma la forma di ristoro generalizzato di oneri già definiti o di situazioni non più controverse.

La norma chiarisce inoltre che l'assegnazione delle risorse non costituisce riconoscimento della fondatezza delle pretese azionate nei giudizi pendenti, né determina un riconoscimento generalizzato del diritto al servizio mensa o al buono pasto. Tale clausola è volta a preservare la neutralità dell'intervento rispetto al merito delle controversie e a qualificarne la finalità esclusivamente finanziaria e compensativa.

La norma dovrà comunque essere completata mediante l'introduzione di una disciplina a regime.

Relazione tecnica

La proposta istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo destinato a concorrere alla compensazione degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto sostitutivo del personale dipendente degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

La dotazione del Fondo è pari a:

- 30 milioni di euro per l'anno 2026;
- 35 milioni di euro per l'anno 2027;
- 35 milioni di euro per l'anno 2028.

L'onere complessivo derivante dalla disposizione è pertanto pari a 100 milioni di euro per il triennio 2026-2028.

Le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel limite massimo delle disponibilità annuali del Fondo.

Ai fini del riparto sono considerati esclusivamente i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tenendo conto del numero delle controversie, del numero dei lavoratori interessati e degli oneri potenziali connessi ai giudizi in corso.

Non rilevano, ai fini del riparto, gli oneri già sostenuti in esecuzione di sentenze passate in giudicato né gli oneri derivanti da accordi transattivi già conclusi.

La disposizione configura il Fondo come limite massimo di spesa. Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato risulti superiore alle risorse disponibili per ciascuna annualità, il riparto è effettuato in misura proporzionale al fabbisogno riconosciuto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto all'autorizzazione di spesa prevista.

Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 35 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Resta ferma la necessità di completare la norma mediante l'introduzione di una disciplina a regime.

2. 1.1 Retribuzione nelle giornate di ferie. (Proposta sostitutiva)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, le parole: “Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati.” sono sostituite dalle seguenti: “Il periodo minimo di ferie annuali retribuite di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, corrispondente a quattro settimane annue ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Le ulteriori giornate di ferie riconosciute da disposizioni legislative, regolamentari o dalla contrattazione collettiva, eccedenti il predetto periodo minimo, sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dalle rispettive fonti istitutive e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene sull'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, nella parte in cui modifica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico.

L'attuale formulazione del decreto-legge fa riferimento al “periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto”, prevedendo che esso possa essere sostituito dalla relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale formulazione rischia tuttavia di estendere indistintamente all'intero periodo feriale previsto dalla contrattazione collettiva il regime di garanzia proprio del periodo minimo di ferie annuali retribuite tutelato dal diritto dell'Unione europea.

L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce infatti a ogni lavoratore un periodo minimo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, precisando che tale periodo minimo non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale nucleo essenziale di tutela è stato recepito nell'ordinamento interno dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea consente di distinguere tra il periodo minimo di ferie annuali retribuite garantito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e le ferie ulteriori riconosciute dal diritto nazionale o dalla contrattazione collettiva. Queste ultime, in quanto eccedenti il nucleo minimo tutelato dal diritto dell'Unione, restano disciplinate dalle rispettive fonti istitutive, secondo le regole previste dall'ordinamento interno (cfr. ex mult. Corte giust. 19.11.2019, C-609/17 e 610/17 e Corte giust. 22 settembre 2022, C-120/21).

L'emendamento è quindi finalizzato a chiarire che il regime rafforzato di tutela previsto dal diritto dell'Unione europea riguarda il periodo minimo di quattro settimane annue, mentre le ulteriori giornate di ferie eventualmente riconosciute da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali devono essere fruite secondo quanto previsto dalle rispettive fonti istitutive e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Ciò in coerenza con altre

disposizioni legislative, come l'art. 24 del d.lgs. 151/2015, che consente ai lavoratori di cedere gratuitamente le ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane minime.

La proposta consente di bilanciare il diritto fondamentale del lavoratore alle ferie, nel proprio contenuto essenziale, e l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative e di contenimento della spesa del datore pubblico, e più in generale delle finanze pubbliche. Risponde altresì alle esigenze già rappresentate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle relazioni predisposte ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le quali sono stati evidenziati gli effetti finanziari già emersi e quelli potenzialmente derivanti dal contenzioso in materia di ferie e trattamento economico correlato. La nota del Presidente della Conferenza delle Regioni dell'8 luglio 2026 ha richiamato, in particolare, il significativo contenzioso giudiziario concernente la determinazione degli elementi retributivi da computare durante il periodo di ferie e le possibili ricadute sugli equilibri programmati della spesa del personale.

La disposizione non incide sul contenuto essenziale del diritto alle ferie annuali retribuite garantito dall'ordinamento dell'Unione europea, né limita il diritto all'indennità finanziaria sostitutiva nei casi in cui essa sia imposta dal diritto eurounitario e dalla relativa giurisprudenza. Essa mira, piuttosto, a evitare un'estensione automatica e non necessaria del medesimo regime alle ferie ulteriori di fonte nazionale o contrattuale, garantendo maggiore certezza applicativa e salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

B) ULTERIORI EMENDAMENTI

1. 1-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di pausa, servizio mensa e buono pasto nel lavoro pubblico) Articolo aggiuntivo con subordinata

1. Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: "1- bis. Nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si interpreta nel senso che il diritto alla pausa, ivi previsto ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, non comporta di per sé il diritto al servizio mensa né a modalità sostitutive dello stesso, ivi compreso il buono pasto.

2. Nei medesimi rapporti di lavoro, la fruizione del servizio mensa o delle relative modalità sostitutive è riconosciuta esclusivamente nei casi e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

3. In particolare, nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, in assenza della certificazione di cui all'art. 47, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, l'equilibrio tra la prestazione e la sostenibilità della spesa derivante dal riconoscimento del beneficio della mensa o di una forma sostitutiva, è rimesso al potere organizzativo degli Enti che devono esplicitamente disporre anche per dar conto della disponibilità delle risorse, in conformità al disposto di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 165/2001.

in subordine

1. Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: "1- bis. Nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,

l'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si interpreta nel senso che il diritto alla pausa ivi previsto, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e all'eventuale consumazione del pasto, non comporta di per sé il diritto al servizio mensa, al buono pasto o ad altre modalità sostitutive.

2. Restano ferme le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, nonché gli atti organizzativi e regolamentari adottati dalle amministrazioni, che disciplinano l'istituzione, l'organizzazione e le modalità di fruizione del servizio mensa o delle relative forme sostitutive, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente, alla specifica articolazione dell'orario di lavoro, alle esigenze di servizio e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. Con specifico riferimento agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni contrattuali che disciplinano la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche, anche quando riferite a prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore o a modalità alternative di recupero rese necessarie dalla continuità assistenziale, non costituiscono titolo autonomo per il riconoscimento del servizio mensa, del buono pasto o di altre modalità sostitutive, restando ferma la specifica disciplina contrattuale e aziendale dell'istituto mensa.

4. Restano ferme le pronunce passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Relazione illustrativa

La proposta emendativa introduce una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di pausa, servizio mensa e buono pasto nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'intervento si rende necessario alla luce del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che tende a ricondurre il diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo al mero superamento della soglia delle sei ore di prestazione giornaliera, valorizzando il collegamento tra diritto alla pausa, eventuale consumazione del pasto e beneficio sostitutivo. Tale ricostruzione è suscettibile di determinare un significativo ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto e un rilevante incremento degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche, in particolare degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione chiarisce che il diritto alla pausa previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2003, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e all'eventuale consumazione del pasto, non costituisce di per sé titolo attributivo del diritto al servizio mensa, al buono pasto o ad altre modalità sostitutive. Resta invece ferma la disciplina specifica dell'istituto, quale risultante dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, nonché dagli atti organizzativi e regolamentari adottati dalle amministrazioni in relazione al proprio assetto organizzativo, alla specifica articolazione dell'orario di lavoro, alle esigenze di servizio e alle risorse disponibili.

La proposta non incide sul diritto del lavoratore alla pausa, che resta integralmente garantito nei termini previsti dalla disciplina legislativa e contrattuale, ma mira a evitare che tale diritto venga automaticamente trasformato in un distinto beneficio economico o assistenziale non previsto come generalizzato dalla disciplina contrattuale e non coperto dagli ordinari stanziamenti di bilancio.

La necessità dell'intervento è stata già rappresentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa agli effetti finanziari del contenzioso in materia di servizio mensa e buoni pasto nel comparto sanità. In tale relazione è stato evidenziato che la disciplina legislativa e contrattuale non consente di ritenere sussistente un automatismo tra orario superiore alle sei ore, diritto alla pausa e diritto al servizio mensa o al buono pasto, trattandosi di istituti distinti e rimessi alla disciplina collettiva e all'organizzazione aziendale.

La medesima relazione ha inoltre richiamato il parere del Ministero dell'economia e delle finanze secondo cui il riferimento, contenuto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2003, alla "eventuale consumazione del pasto" non consente di desumere ex se un diritto al servizio mensa o al buono pasto, trattandosi di benefici la cui disciplina è rimessa dalla contrattazione collettiva all'autonomia delle amministrazioni e alla disponibilità delle relative risorse.

L'esigenza di chiarimento risulta ulteriormente confermata dalla recente ipotesi di CCNL del comparto sanità 2025-2027. L'articolo 35 disciplina la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche, prevedendo, in caso di prestazione eccedente le sei ore, una pausa non inferiore a dieci minuti e, nei contesti in cui la continuità assistenziale non consenta l'applicazione ordinaria della pausa, modalità alternative caratterizzate da minore intensità della prestazione lavorativa. Il medesimo articolo precisa espressamente che resta fermo l'articolo 29 del CCNL 20 settembre 2001, disciplinante la mensa.

Anche la relazione illustrativa dell'ipotesi di CCNL evidenzia che l'articolo 35 introduce una disciplina della pausa per il recupero psico-fisico, distinguendola dalla mensa, qualificata come argomento non trattato, e ribadisce la separazione tra i due istituti. La proposta emendativa si pone pertanto in linea con il più recente assetto contrattuale, chiarendo sul piano legislativo che la disciplina della pausa non costituisce fonte autonoma di un diritto generalizzato alla mensa o al buono pasto.

L'urgenza dell'intervento risulta ulteriormente confermata dai più recenti sviluppi giurisprudenziali. In particolare, nell'ambito di un procedimento relativo al riconoscimento del buono pasto sostitutivo in favore di lavoratori turnisti, la Corte di cassazione, con proposta formulata ai sensi dell'articolo 380-bis del codice di procedura civile, ha rilevato che le questioni oggetto del ricorso erano già state affrontate in senso sfavorevole all'amministrazione, richiamando precedenti conformi e proponendo la definizione accelerata del giudizio. Tale sviluppo assume particolare rilievo sistemico, poiché segnala che l'orientamento giurisprudenziale in materia viene ormai considerato consolidato, con conseguente riduzione degli spazi di resistenza processuale da parte delle aziende e degli enti interessati.

In tale quadro, la prosecuzione dei giudizi espone le amministrazioni non soltanto al rischio di soccombenza sulle pretese sostanziali, ma anche a ulteriori conseguenze processuali ed economiche, nei casi in cui la resistenza in giudizio sia ritenuta priva di adeguato fondamento alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, anche ai fini della responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Ne deriva un ulteriore elemento di criticità per gli equilibri economico-finanziari degli enti del Servizio sanitario nazionale, poiché l'onere potenziale connesso al contenzioso può rapidamente tradursi in passività concreta, comprensiva non solo del valore dei buoni pasto rivendicati, ma anche di accessori, spese di lite ed eventuali ulteriori somme poste a carico dell'amministrazione.

Con specifico riferimento al Servizio sanitario nazionale, la disposizione tiene conto della peculiarità dell'organizzazione del lavoro sanitario, caratterizzata da turnazioni, attività rese sulle ventiquattro ore, esigenze di continuità assistenziale e necessità di garantire livelli minimi di servizio. In tale contesto, l'automatica equiparazione tra pausa e buono pasto determinerebbe effetti particolarmente rilevanti e non programmati sulla spesa del personale e sull'equilibrio economico-finanziario degli enti.

La relazione ex articolo 61 ha infatti rappresentato la dimensione sistemica del fenomeno, evidenziando il rischio di contenzioso seriale e di emersione di obblighi di spesa ulteriori non originariamente considerati nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale. La ricognizione regionale allegata alla relazione ha quantificato oneri potenziali da applicazione generalizzata dell'orientamento giurisprudenziale pari a circa 1,897 miliardi di euro su base quinquennale, oltre a oneri da sentenze, contenziosi pendenti, accordi transattivi e costi mensa già sostenuti.

Alla luce di tali sviluppi, l'emendamento risponde a un'esigenza ormai urgente di certezza applicativa, coerenza con la disciplina contrattuale vigente e salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. La disposizione mira a prevenire l'ulteriore ampliamento del contenzioso e a evitare che un orientamento giurisprudenziale ormai trattato come consolidato determini effetti espansivi non programmati sui bilanci delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La clausola di salvaguardia delle pronunce passate in giudicato assicura il rispetto delle situazioni definitivamente consolidate, mentre la clausola di invarianza finanziaria conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta a prevenire l'insorgenza di obblighi di spesa non previsti e a contenere l'ulteriore ampliamento del contenzioso.

2. 1-bis (Retribuzione durante il periodo di ferie) Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Retribuzione durante il periodo di ferie)

1. Nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si interpreta nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.»

Relazione illustrativa

La disposizione introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con riferimento alla nozione di "ferie retribuite" nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'intervento si rende necessario alla luce del progressivo consolidarsi di un contenzioso, particolarmente rilevante nel settore sanitario e, più in generale, nel lavoro pubblico, relativo alla determinazione degli elementi retributivi da computare durante il periodo di fruizione delle ferie. Tale contenzioso trae origine dall'evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale in materia di ferie annuali retribuite, secondo cui il lavoratore, durante il periodo feriale, deve beneficiare di un trattamento economico idoneo a non disincentivare l'effettivo esercizio del diritto al riposo.

La disposizione non incide sul nucleo essenziale del diritto alle ferie annuali retribuite, come garantito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, né sul diritto del dipendente a percepire, durante il periodo di ferie, un trattamento economico ordinario e non deteriore rispetto alla finalità di tutela del riposo annuale. Essa è invece volta a chiarire, con specifico riferimento al lavoro pubblico, il perimetro della "normale retribuzione" spettante durante le ferie, tenendo conto delle peculiarità dell'ordinamento del pubblico impiego, dei vincoli di finanza pubblica, del principio di corrispettività degli emolumenti accessori rispetto alla prestazione effettivamente resa e del ruolo della contrattazione collettiva nella definizione del trattamento economico.

In particolare, la norma chiarisce che, nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'espressione "ferie retribuite" deve essere intesa nel senso che durante il periodo feriale spetta al dipendente la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che presuppongono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità. Tale previsione mira a evitare che vengano attratte automaticamente nella retribuzione feriale tutte le componenti accessorie, variabili o occasionali del trattamento economico, anche quando esse siano strutturalmente connesse alla presenza in servizio, allo svolgimento effettivo di determinate attività, a particolari condizioni operative o a prestazioni non rese durante il periodo di ferie.

Resta in ogni caso espressamente salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. La clausola di salvezza consente di preservare gli spazi propri dell'autonomia collettiva, alla quale compete, nell'ambito delle risorse contrattuali disponibili e certificate secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, individuare eventuali discipline più favorevoli o specifici meccanismi di valorizzazione economica delle componenti accessorie rilevanti durante il periodo feriale.

La necessità dell'intervento è stata rappresentata anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome attraverso le relazioni predisposte in coerenza con l'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, trasmesse alle Amministrazioni statali competenti al fine di evidenziare gli effetti economici già emersi e quelli potenzialmente derivanti dal contenzioso in materia. In tali relazioni è stato segnalato come l'evoluzione giurisprudenziale in atto sia suscettibile di assumere una dimensione non più episodica o locale, ma sistemica, con possibili ricadute di significativa entità sugli equilibri programmati della spesa del personale delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario.

Con specifico riferimento alla retribuzione durante il periodo di ferie, la relazione ex articolo 61 ha evidenziato che il contenzioso riguarda la pretesa inclusione, nella retribuzione feriale, di emolumenti ulteriori rispetto al trattamento stipendiale fisso, in particolare indennità e compensi connessi alle mansioni concretamente svolte, alla presenza in servizio ovvero allo status personale e professionale del lavoratore. La medesima relazione ha

segnalato che, ove applicato in via generalizzata, l'orientamento giurisprudenziale è suscettibile di determinare oneri rilevanti, sia per il contenzioso già instaurato sia per la possibile estensione del principio a una pluralità di voci retributive e di categorie di personale.

Il tema è stato peraltro affrontato anche nell'ambito della più recente tornata contrattuale. L'ipotesi di CCNL del comparto sanità 2025-2027 ha introdotto una specifica "Indennità ferie", commisurata ad alcune indennità accessorie percepite dal dipendente nel semestre precedente la fruizione delle ferie, tra cui indennità di turno, servizio notturno, servizio festivo, indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi e indennità di pronto soccorso. Tale disciplina, posta a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro, conferma che l'eventuale riconoscimento di componenti ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria richiede una specifica regolazione contrattuale e una coerente copertura finanziaria.

La stessa disciplina contrattuale ha decorrenza definita e prospettica, con applicazione dall'1 gennaio 2027, in coerenza con la programmazione delle relative risorse. Ne deriva che la regolazione contrattuale del futuro non elimina l'esigenza di un chiarimento normativo sul perimetro applicativo della disciplina legislativa vigente, anche al fine di prevenire incertezze interpretative e ulteriori effetti espansivi del contenzioso riferito ai periodi pregressi.

L'intervento proposto risponde pertanto a esigenze di certezza applicativa, coordinamento tra fonte legislativa e fonte contrattuale e sostenibilità della spesa pubblica. Esso mira a ricondurre la nozione di retribuzione feriale, nel lavoro pubblico, a un criterio coerente con l'ordinamento interno e con l'assetto della contrattazione collettiva, evitando automatismi suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri non considerati negli ordinari stanziamenti per il trattamento economico del personale.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, essa è diretta a prevenire effetti espansivi del contenzioso e a garantire maggiore prevedibilità nella gestione degli oneri retributivi delle amministrazioni pubbliche.

3. 1.7. Economie *performance* personale dirigenziale. (Proposta sostitutiva)

Al comma 7 dell'art. 1, le parole: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie derivanti dalla riduzione delle retribuzioni legate alla performance del personale di comparto e della dirigenza, accertate dagli organi di controllo, sono utilizzate sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale».

Relazione illustrativa

Seppur, come si legge nella Relazione illustrativa al presente DL 144 del 07/08/2026, il Governo si era assunto l'impegno di modificare il previgente art. 3 della Legge 119 del 02/07/2026 (che prevedeva un meccanismo di travaso delle economie dalla dirigenza al personale non dirigenziale), la soluzione adottata nel testo attuale non si ritiene soddisfacente.

Premesso che la citata norma previgente è apparsa subito sperequata — atteso che il principio di selettività della performance si applica sia al personale del comparto sia a quello della dirigenza, mentre il travaso di risorse era previsto esclusivamente in un senso — la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 7, continua a non risolvere le criticità di fondo.

Nello specifico, la previsione di vincoli rigidi e di destinazioni predeterminate sulle quote di retribuzione non erogate incide impropriamente sulla struttura del trattamento accessorio spettante al personale. La retribuzione di risultato e le risorse destinate alla performance rispondono a logiche premiali che richiedono una gestione omogenea, coerente e non soggetta ad automatismi di destinazione prefissati per legge.

In conclusione, la nuova formulazione dell'art. 1, comma 7, che qui si propone garantisce la piena parità di trattamento tra le diverse categorie di pubblici dipendenti (dirigenti e personale del comparto), uniformando la disciplina del recupero delle economie da performance e restituisce centralità alla contrattazione collettiva nazionale, individuandola quale sede naturale ed esclusiva per definire i criteri e le modalità di utilizzo di tali risorse in modo flessibile e rispondente alle reali esigenze organizzative delle amministrazioni.

4. 1.14-bis. Proroga dei termini in materia di reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione (Articolo aggiuntivo)

Dopo il comma 14 dell'articolo 1, aggiungere il seguente: *“14-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2027”;*
- b) al comma 2, le parole “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2027”.*

Relazione illustrativa

Il comma 14-bis proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 i termini previsti dall'articolo 3-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, rispettivamente, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato e per la stipulazione di convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute, finalizzate all'individuazione di studenti da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro. Restano invariati l'ambito di applicazione, i requisiti, i limiti quantitativi, le modalità procedurali e ogni altra condizione prevista dalla normativa vigente.

La proroga è finalizzata a consentire alle amministrazioni di programmare e utilizzare più compiutamente i due strumenti di reclutamento, favorendo l'accesso dei giovani al pubblico impiego, la formazione di professionalità coerenti con i fabbisogni organizzativi e il ricambio generazionale.

5. 1-bis. Vincoli di spesa - rapporti di lavoro flessibili. (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 aggiungere il seguente: *“1-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, 122, dopo le parole: “con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “ovvero con i vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.*

Relazione illustrativa

Al fine di coordinare la norma di cui al comma 1, dello stesso articolo 2, del DL 144/2026, che disapplica, per gli enti soggetti ai vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del DL 34/2019, i commi 557, 557-quater e 562, dell'articolo 1, della legge 296/2006, con la previsione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, che stabilisce, con riferimento alle limitazioni di spesa per i rapporti di lavoro flessibili, che gli stessi non trovano applicazione per le Regioni e gli Enti locali in regola con gli obblighi di cui ai commi 557 e 562, l'emendamento introduce, in alternativa all'obbligo del rispetto dei commi 557 e 562, dell'articolo 1, della legge 296/2006, che permane per gli enti non soggetti alla disciplina del d.l. 34/2019, l'obbligo del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 33, del DL 34/2019 per

gli enti che invece ricadono, per effetto dell'art. 2, c. 1, del d.l. 144/2026, esclusivamente nell'ambito applicativo del citato d.l. 34/2019.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che opera nell'ambito della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui citato articolo 33, del DL 34/2019.

6. 2.1 bis - Coordinamento norme spesa per i rapporti di lavoro flessibili (Proposta aggiuntiva)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 aggiungere il comma:

“1-bis. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, 122, sostituire le parole: “con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296” con le parole: “con i vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

Relazione illustrativa

Al fine di coordinare la norma di cui al comma 1, dello stesso articolo 2, del DL 144/2026, che disapplica, per gli enti soggetti ai vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del DL 34/2019, i commi 557, 557-quater e 562, dell'articolo 1, della legge 296/2006, con la previsione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, che stabilisce, con riferimento alle limitazioni di spesa per i rapporti di lavoro flessibili, gli stessi non trovano applicazione per le Regioni e gli Enti locali in regola con gli obblighi di cui ai commi 557 e 562, l'emendamento sostituisce l'obbligo dal rispetto dei commi 557 e 562, dell'articolo 1, della legge 296/2006, di cui all'articolo 9 comma 28, del DL 78/2010, al rispetto dei vincoli di cui all'articolo 33, del DL 34/2019.

Relazione tecnica

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che opera nell'ambito della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui citato articolo 33, del DL 34/2019.

7. 2.1-bis. Disposizioni in materia di assunzioni di personale ed eliminazione di adempimenti ridondanti. (Proposta parzialmente ablativa)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 aggiungere il seguente: “1.bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «asseverato dall'organo di revisione» sono soppresse. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «asseverato dall'organo di revisione» sono soppresse”.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa introduce una misura di semplificazione amministrativa volta a eliminare duplicazioni di adempimenti procedurali a carico degli organi di revisione.

Nello specifico, la soppressione dell'inciso «asseverato dall'organo di revisione» dall'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019 e, analogamente, dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-

legge n. 25/2025 (relativo all'incremento del fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio), risponde all'esigenza di evitare ridondanze negli atti di controllo.

L'organo di revisione, infatti, è già chiamato a pronunciarsi in sede di parere sullo schema del bilancio di previsione finanziario dell'Ente, sede nella quale verifica che siano soddisfatti tutti i parametri stabiliti per garantire l'equilibrio finanziario, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni (in particolare secondo le disposizioni dell'articolo 40 e dell'allegato 9, con un orizzonte temporale triennale).

Inoltre, il Collegio/organo di revisione effettua un monitoraggio costante sul buon andamento contabile dell'Ente esaminando e verificando gli equilibri di bilancio in occasione di ogni singolo provvedimento sottoposto al suo esame (quali assestamenti e variazioni di bilancio).

Considerato infine che l'articolo 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 (unitamente al connesso decreto attuativo del 3 settembre 2019) definisce già in modo rigoroso ed esaustivo i parametri e i criteri di calcolo per l'ampliamento della capacità di spesa di personale e la determinazione delle risorse, l'asseverazione specifica rappresenta un inutile duplicato, risultando il controllo ampiamente e ordinariamente garantito dai compiti istituzionali dell'organo di revisione.

8. 2.1-bis. Capacità assunzionale Enti non soggetti al regime di cui all'art. 33 d.l. 34/2009. (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, aggiungere il seguente "1- bis. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, a decorrere dal 1° gennaio 2026, gli enti non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over".

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene sulla disciplina della capacità assunzionale degli enti territoriali non soggetti al regime di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

In particolare, si propone di rendere strutturale, a decorrere dal 2026, la possibilità per tali enti di computare, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, oltre alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, anche quelle programmate nel corso dell'anno di riferimento. Tale facoltà, prevista dalla normativa vigente per periodi temporali limitati, consente di assicurare una maggiore coerenza tra la programmazione delle cessazioni e quella delle assunzioni, favorendo una più tempestiva sostituzione del personale e una più efficace programmazione del fabbisogno.

Il computo delle cessazioni programmate ai fini della capacità assunzionale non consente di anticipare le assunzioni, che possono essere effettuate esclusivamente a seguito delle effettive cessazioni del rapporto di lavoro, determinando il relativo turnover.

La disposizione assume rilievo per gli enti di minori dimensioni e per gli enti che esercitano funzioni e servizi in forma associata, nei quali la cessazione di personale può determinare significative ricadute sulla capacità organizzativa e sulla continuità dei servizi.

L'intervento è coordinato con la disciplina introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e con le successive modifiche, da ultimo quelle recate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2026, e non trova applicazione nei confronti degli enti soggetti al relativo regime di sostenibilità finanziaria.

Restano in ogni caso fermi, per gli enti interessati dalla disposizione, i vincoli e i limiti vigenti in materia di spesa di personale, di equilibrio finanziario e di programmazione del fabbisogno di personale.

La proposta non comporta, pertanto, un incremento delle facoltà assunzionali complessivamente spettanti agli enti, ma consente esclusivamente una diversa programmazione temporale del loro utilizzo, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 2.1-bis. Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, aggiungere il seguente: 1-bis. *“All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente periodo “Il predetto valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 costituisce il parametro fisso da rapportare all'incremento delle unità di personale ai fini dell'adeguamento di cui al periodo precedente”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento è rivolto a chiarire che la quantificazione del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 ai fini dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è da effettuarsi un'unica volta, al netto dei successivi incrementi del fondo in deroga al limite stesso, e rappresenta il parametro cui moltiplicare il numero di unità di personale aggiuntive rispetto a quelle in servizio al 31.12.2018, ai fini dell'adeguamento previsto dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019.

10. 2.1-bis. Proroga facoltativa delle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di cui all'art. 3, comma 5, del DL 44/2023. (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 1, dell'articolo 2, aggiungere il seguente: “1-bis. *All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2029”.*

Relazione illustrativa

Il comma aggiuntivo proroga al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale le Regioni, le Province, i Comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono avvalersi della facoltà di stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, mantenendo invariati gli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi e le condizioni stabiliti dalla normativa vigente.

La proroga è finalizzata a consentire alle amministrazioni interessate di proseguire gradualmente i percorsi di superamento del precariato, valorizzando le professionalità già selezionate, formate e impiegate presso gli enti. Il ricorso a personale che abbia già maturato una significativa esperienza presso l'amministrazione consente, inoltre, di preservare le competenze acquisite, ridurre i tempi e gli oneri amministrativi e organizzativi connessi all'espletamento di nuove procedure concorsuali, nonché favorire una più tempestiva copertura dei fabbisogni e la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Il ricorso all'istituto conserva carattere esclusivamente facoltativo e non determina obblighi assunzionali per le amministrazioni interessate. Le eventuali stabilizzazioni restano subordinate alla programmazione dei fabbisogni di personale e sono effettuate nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

11. 2 bis- Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 19/2026 così come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 38/2026, convertito dalla legge 88/2026. - Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali" (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "2 bis 1. All'articolo 5 bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19 così come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n.88, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "*a seguito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali*" sono aggiunte "*con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali*"; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "*Ai fini del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione o dai concessionari affidatari della riscossione, accertamento e recupero, anche coattivo, delle entrate tributarie regionali di cui al precedente periodo, alimenta il Fondo nella misura del 50 per cento, restando esclusa ogni attribuzione di risorse allo stesso nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non svolgano le attività propedeutiche all'affidamento dei ruoli.*";

b) al comma 2, dopo le parole "*della capacità di contrasto dell'evasione*" sono aggiunte "*al trattamento accessorio del personale,*";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole "*non dirigente*" sono abrogate e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "*A tale scopo le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel Fondo risorse decentrate. Al personale con qualifica dirigenziale l'incentivo di cui al presente comma è corrisposto in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*"

Relazione

L'emendamento interviene sull'articolo 5-bis del decreto-legge 19/2026 con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle strutture tributarie regionali nel contrasto all'evasione dei tributi regionali e di rendere maggiormente coerente la disciplina con il quadro normativo introdotto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 38/2026, convertito dalla legge 88/2026.

Di seguito si evidenziano le modifiche proposte:

Ridefinizione della base di calcolo del Fondo (comma 1)

L'emendamento specifica che il Fondo è alimentato mediante accantonamento di una quota, fino all'1%, del gettito effettivamente riscosso a seguito delle attività di contrasto dell'evasione dei tributi regionali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali. La precisazione risponde all'esigenza di circoscrivere il perimetro dei tributi effettivamente gestiti dalle Regioni, evitando sovrapposizioni con entrate la cui gestione è integralmente statale.

Inclusione parziale del gettito riscosso tramite Agente della Riscossione o concessionari (comma 1)

La disciplina vigente escludeva integralmente dal computo del Fondo il gettito derivante da attività svolte dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o da concessionari esterni. L'emendamento introduce

una disciplina più equilibrata, prevedendo che il gettito riscosso tramite tali soggetti alimenti il Fondo nella misura del 50%, a condizione che le Regioni abbiano svolto le attività propedeutiche all'affidamento dei ruoli e che il riscosso sia interamente contabilizzato nei capitoli regionali. Questa modifica recepisce il principio secondo cui il recupero delle somme riscosse dall'Agente della Riscossione costituisce comunque il risultato diretto dell'attività istruttoria e accertativa svolta dal personale regionale, anche nella prospettiva dell'applicazione dell'istituto dell'accertamento esecutivo contenuta nello schema di decreto attuativo della Legge 111/2023 inerente la fiscalità territoriale.

Integrazione delle finalità del fondo (comma 2)

Sono state integrate le finalità del fondo con la previsione della destinazione di una quota dello stesso anche al trattamento accessorio del personale in modo da risolvere l'incoerenza con il contenuto di cui al comma 3

Estensione dell'incentivo al personale dirigenziale (comma 3)

La modifica introduce una previsione innovativa: l'incentivo correlato alla performance è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività previsto dall'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001. Questa scelta risponde alla necessità di valorizzare il ruolo di coordinamento e responsabilità gestionale dei dirigenti nelle attività di contrasto all'evasione e di armonizzare la disciplina a quanto già previsto per i dipendenti degli uffici tributari degli Enti Locali prevista dall'art. 1 c. 1091 della Legge 145/2018.

Confluenza delle risorse nel Fondo risorse decentrate (comma 3)

L'emendamento stabilisce che le risorse del Fondo confluiscono nel Fondo risorse decentrate in deroga al limite dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, consentendo così una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse e la piena valorizzazione del personale coinvolto.

12. 3bis “Misure urgenti di adeguamento alla sentenza 152/2025 della Corte costituzionale”. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: “3 bis. All'art. 1, comma 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

IPOTESI A

790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre almeno per un terzo al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione.

Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto”.

IPOTESI B

790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789 confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le

Regioni e le Province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.

Relazione

Con la sentenza 152/2025 della Corte costituzionale è stato affermato che *«la totale preclusione per l'intero quinquennio dell'impiego per investimenti da parte delle Regioni in disavanzo risulta, in effetti, potenzialmente idonea a determinare, al termine del periodo di applicazione del contributo alla finanza pubblica, eccessivi divari infrastrutturali tra i territori, a causa di una discriminazione tra le Regioni che si può riflettere in un pregiudizio al principio di eguaglianza sostanziale»*, ritenendosi dunque *«necessario sollecitare il legislatore, per le annualità successive a quella in corso, a rivedere, in una fisiologica dialettica con le Regioni orientata al bene comune, l'eccessiva rigidità del meccanismo, consentendo anche alle Regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento»*.

13. 9-bis. Proroga facoltativa delle graduatorie concorsuali vigenti. (Comma aggiuntivo con subordinata)

All'articolo 2, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: *“9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, entro il 31 dicembre 2028, possono, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa, prorogare, fino a una durata complessiva di quattro anni, il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e in corso di validità”*.

Relazione illustrativa

Il comma 9-bis riconosce alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la facoltà di prorogare, entro il 31 dicembre 2028 e fino a una durata complessiva non superiore a quattro anni, il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e ancora in corso di validità, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare, la misura consente alle amministrazioni interessate di valutare autonomamente, sulla base delle proprie esigenze organizzative, funzionali e assunzionali, l'opportunità di utilizzare più a lungo graduatorie già formate, valorizzando le procedure selettive concluse, riducendo i tempi e gli oneri amministrativi connessi all'indizione di nuovi concorsi e favorendo una più tempestiva copertura dei fabbisogni di personale, anche al fine di evitare situazioni di discontinuità nello svolgimento delle attività istituzionali e nell'erogazione dei servizi alla collettività.

o, in subordine

9-bis Proroga facoltativa delle graduatorie concorsuali vigenti

All'articolo 2, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: *“9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, entro il 31 dicembre 2028, possono, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa,*

prorogare di un anno il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e in corso di validità”.

Relazione illustrativa

Il comma 9-bis riconosce alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la facoltà di prorogare, entro il 31 dicembre 2028, di un anno la vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e ancora in corso di validità, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare, la misura consente alle amministrazioni interessate di valutare autonomamente, sulla base delle proprie esigenze organizzative, funzionali e assunzionali, l'opportunità di utilizzare più a lungo graduatorie già formate, valorizzando le procedure selettive concluse, riducendo i tempi e gli oneri amministrativi connessi all'indizione di nuovi concorsi e favorendo una più tempestiva copertura dei fabbisogni di personale, anche al fine di evitare situazioni di discontinuità nello svolgimento delle attività istituzionali e nell'erogazione dei servizi alla collettività.

14. 14-bis Modifiche alle disposizioni in materia di affidamento di servizi sanitari a terzi. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche alle disposizioni in materia di affidamento di servizi sanitari a terzi)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al 30 giugno 2027, possono affidare a terzi, per non più di dodici mesi, i servizi di emergenza-urgenza anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non oltre il predetto termine, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente periodo nonché delle linee guida contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 3 recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici”.

b) al comma 2, dopo le parole: “i servizi di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 1”.»

Relazione illustrativa

Con l'introduzione del secondo periodo all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 e l'integrazione apportata al comma 2 del medesimo articolo, si consente, fino al 30 giugno 2027, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di affidare a terzi i servizi di emergenza-urgenza anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non eccedente il predetto termine.

La misura si rende necessaria in quanto l'obbligo di affidamento dei predetti servizi da parte di ciascuna stazione appaltante in un'unica occasione e per non più di dodici mesi non prorogabili può determinare, alla scadenza dell'appalto, una significativa riduzione delle prestazioni erogate nell'ambito delle strutture di emergenza-urgenza. Tali strutture soffrono, come noto, di una generale forte carenza di personale, cui le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte nonostante la ripetuta indizione di procedure concorsuali, che di frequente vanno deserte o comunque determinano un numero di assunzioni largamente inferiore rispetto al fabbisogno.

Si sottolinea, al riguardo, che spesso neppure il ricorso alle prestazioni aggiuntive da parte del personale in servizio è in grado di sopperire a tale carenza di organico.

15. 14-bis Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile negli enti del Servizio sanitario nazionale (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis (Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile negli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al settimo periodo, dopo le parole: "con riferimento al personale della dirigenza medica" sono inserite le seguenti: ", veterinaria e sanitaria".»

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, già prevista nei confronti del personale della dirigenza medica e del personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario limitatamente a ciascun anno del triennio 2024-2026, anche al personale della dirigenza veterinaria e sanitaria.

La modifica si rende necessaria in considerazione della frequente esigenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, di acquisire personale anche di tali profili con contratti di lavoro flessibile oltre il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, sia nei casi di mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di concorso pubblico, sia laddove il fabbisogno aziendale sia legato a esigenze di carattere temporaneo o a vacanze transitorie di organico.

L'emendamento proposto non determina nuovi o maggiori oneri, poiché gli oneri per il reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile sono compresi nel limite generale di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

16. 14-bis. Disposizioni in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis (Disposizioni in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano altresì, per la durata dell'incarico, ai direttori dei servizi socio-sanitari, comunque denominati, nominati presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale ove tale figura sia prevista dalla legislazione regionale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nonché alle figure regionali ad essi funzionalmente equivalenti, purché componenti della direzione di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies, secondo la legislazione regionale."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro ____ per l'anno ____, in euro ____ per l'anno ____ e in euro ____ annui a decorrere dall'anno ____, si provvede mediante corrispondente riduzione

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata ad equiparare il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale a quello dei direttori generali, amministrativi e sanitari.

L'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determini, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto e con utilità del periodo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il successivo comma 12 disciplina il relativo trattamento economico e gli oneri contributivi.

La disciplina vigente non menziona tuttavia i direttori dei servizi socio-sanitari, pur trattandosi di figure ormai previste in diversi ordinamenti regionali e, in molte realtà, stabilmente inserite nella direzione strategica aziendale. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, riconosce tale figura ove prevista dalla legislazione regionale, ma non estende ad essa il regime previdenziale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ne deriva un disallineamento tra il piano organizzativo e quello previdenziale: le Regioni possono prevedere il direttore dei servizi socio-sanitari nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ma, in assenza di una norma statale espressa, non possono determinarne l'equiparazione previdenziale ai direttori generale, amministrativo e sanitario. La materia previdenziale rientra infatti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

La necessità di una previsione statale espressa è confermata anche dalla giurisprudenza, che ha escluso la possibilità di ricavare l'estensione del regime previdenziale dell'articolo 3-bis in via analogica o sulla sola base della legislazione regionale. L'assimilazione funzionale o organizzativa del direttore dei servizi socio-sanitari alle altre figure apicali non è quindi sufficiente a produrre gli effetti previdenziali previsti per direttori generali, amministrativi e sanitari.

La disposizione proposta segue il precedente dell'articolo 10-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha esteso ai direttori scientifici degli IRCCS pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

L'intervento non istituisce una nuova figura nazionale obbligatoria né incide sull'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. Esso si limita a prevedere che, ove il direttore dei servizi socio-sanitari, comunque denominato, sia previsto dalla legislazione regionale quale componente della direzione strategica aziendale o figura funzionalmente equivalente, ad esso si applichi il medesimo regime previsto per le altre figure apicali della direzione aziendale.

La formulazione "comunque denominato" consente di tenere conto delle diverse denominazioni adottate dalle legislazioni regionali, evitando disparità di trattamento fondate su differenze meramente nominalistiche.

L'estensione riguarda il collocamento in aspettativa senza assegni, la conservazione del posto, l'utilità del periodo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché gli oneri contributivi previsti dall'articolo 3-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Sul piano finanziario, la disposizione richiede una specifica quantificazione degli oneri mediante relazione tecnica, analogamente a quanto avvenuto per i direttori scientifici degli IRCCS. L'estensione del regime può infatti determinare oneri contributivi ulteriori rispetto alla legislazione vigente, da valutare sulla base della platea dei direttori socio-sanitari interessati, della quota di incaricati provenienti da rapporto di lavoro dipendente, della durata degli incarichi e del relativo trattamento economico utile ai fini contributivi.

Per tale ragione la norma prevede una copertura finanziaria espressa, con importi da determinare in sede di relazione tecnica, nonché l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La disposizione si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e, per gli incarichi in corso, limitatamente ai periodi successivi alla medesima data, evitando effetti retroattivi su periodi già conclusi.

In conclusione, la norma consente di assicurare maggiore coerenza ordinamentale, uniformità di trattamento e certezza applicativa, superando l'attuale frammentazione derivante dalla sola disciplina regionale e dalle diverse prassi aziendali.

17. 14- bis. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis (Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di esperienza professionale utile, consente la partecipazione alle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa anche ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con aziende o enti del Servizio sanitario nazionale o con altre pubbliche amministrazioni.

2. Nei casi di cui al comma 1, il conferimento dell'incarico al candidato che ha conseguito il miglior punteggio comporta, ricorrendone i presupposti e nel rispetto dei vincoli ordinamentali, assunzionali e finanziari vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato con l'azienda o ente che ha indetto la procedura, ferma restando la durata dell'incarico di direzione di struttura complessa e il periodo di prova previsti dalla normativa vigente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa già bandite, in corso o concluse alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai rapporti di lavoro e agli incarichi già costituiti in esito alle medesime procedure, fatti salvi i giudicati.

4. Resta fermo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente.»

Relazione illustrativa

La disposizione è volta a chiarire il perimetro soggettivo di accesso alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, disciplinate dall'articolo 15, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, intervenute sul riparto di giurisdizione, hanno affermato che le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, escludendo la natura di pubblico concorso della procedura ai fini dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale ricostruzione, pur riferita al profilo della giurisdizione, ha determinato incertezze applicative in ordine alla possibilità di ammettere alle procedure anche professionisti non titolari, al momento della domanda, di un rapporto di lavoro subordinato con aziende o enti del Servizio sanitario nazionale o con altre pubbliche amministrazioni, ancorché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del

Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e dalla disciplina vigente in materia di esperienza professionale utile.

La norma chiarisce pertanto che il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente consente la partecipazione alla procedura selettiva anche ai candidati esterni al Servizio sanitario nazionale e alla pubblica amministrazione. In tali casi, il conferimento dell'incarico comporta anche la costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato con l'azienda o ente che ha indetto la procedura, nel rispetto dei vincoli ordinamentali, assunzionali e finanziari vigenti.

La disposizione si applica anche alle procedure già bandite, in corso o concluse alla data di entrata in vigore della norma, nonché ai rapporti e agli incarichi già costituiti, fatti salvi i giudicati, al fine di prevenire contenziosi e assicurare certezza agli assetti organizzativi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Resta fermo il vigente riparto di giurisdizione.

18. 14. bis. Modifiche all'art. 7 del DL 95/2025 in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici. (Proposta sostitutiva e comma aggiuntivo)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: "14 bis. "All'articolo 7, secondo comma, del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole "... l'avvenuto integrale recupero ..." sono sostituite dalle seguenti "... l'ammontare ..." e "Dopo il secondo comma dell'articolo 7, del Decreto - Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, aggiungere il seguente: "2-bis. Non si procede al recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici di cui al precedente comma 2 di ammontare inferiore a 12 euro".

Relazione

La proposta di modifica della formulazione del comma 2 dell'art. 7 del DL 95/2025 consente alle Regioni ed alle Province Autonome di accedere al contributo statale indipendentemente dall'avvenuto integrale recupero delle somme da parte delle aziende fornitrici. La lettura combinata del comma 2 e dell'ultimo periodo del comma 4 condiziona l'erogazione del fondo di cui al comma 3 all'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti ovvero tramite l'applicazione della misura di compensazione ai sensi dell'art. 9-ter comma 9-bis del D.L. 78/2015. Esiste tuttavia un'oggettiva impossibilità nel conseguire per tutti i fornitori l'integrale e tempestivo recupero del credito attraverso la misura della compensazione in ragione della sussistenza di molteplici casistiche:

- ai fornitori attivi per i quali i giudizi risultano ancora pendenti con relative sospensive non può essere attivata la compensazione, fino all'eventuale conclusione con soccombenza dei medesimi giudizi;
- ai fornitori cessati, per i quali la compensazione è indiscutibilmente irrealizzabile, può essere solo attivata la procedura di recupero crediti con evidenti allungamenti delle tempistiche di recupero;
- ai fornitori attivi o cessati in liquidazione risulta difficilmente percorribile anche la procedura di recupero crediti;
- ai fornitori con contratti attivi, ma non pienamente capienti rispetto valore del debito, dovrà essere applicata una formula mista, compensazione e recupero crediti;
- per i fornitori con contratti attivi e capienti ma con fatturazioni di modica entità, il recupero del credito mediante compensazione avrà tempistiche di medio periodo;

- fornitori per i quali la compensazione finanziaria in unica soluzione implicherebbe di fatto l'azzeramento dei pagamenti da parte del Servizio Sanitario con il concreto il rischio di determinare una crisi di liquidità

La proposta di inserimento del comma 2-bis all'art. 7 del DL 95/2025 stabilisce in 12 euro l'importo al di sotto del quale non si procede al recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in quanto la procedura di recupero risulterebbe non economica in quanto gli oneri del recupero sono più alti delle somme recuperate.

19. 18 bis. Completamento dello stato della ricostruzione Sisma Emilia 2012. (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e la conclusione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici d 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 565 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 nei territori della regione Emilia-Romagna è prorogato per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Commissario Straordinario nominato con decreto del Consiglio dei ministri, a firma del Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare, in data 22 gennaio 2026 e registrato dalla Corte dei conti con visto del 16 marzo 2026, n. 710 e la propria Struttura speciale, costituita con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare in data 2 aprile 2026, ai fini del completamento e della conclusione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata proseguono in continuità nella gestione delle attività, assicurando il presidio ed il monitoraggio delle stesse ai sensi e nelle modalità già previste dall'articolo 1, comma 566 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, gli uffici, le strutture, gli organismi di supporto, nonché gli enti cui sono state attribuite funzioni nell'ambito della gestione degli interventi di ricostruzione, continuano ad operare senza soluzione di continuità per il periodo di cui al comma 1.

Relazione

Al fine di concludere la ricostruzione nei territori colpiti dal Sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna, si propone la proroga dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale previsto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, anche in ragione dell'attuazione delle misure in adozione previste dall'articolo 1, commi 616 e 618 della legge 199/2025 e dell'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40.

Il sisma Emilia 2012 in particolare presenta la necessità di presidiare il delicato tema della conclusione del processo di ricostruzione privata, delle opere pubbliche e dei beni culturali oggetto del Piano pluriennale di ricostruzione di recente presentato alla Cabina di Coordinamento istituita ai sensi della suddetta legge 40/2025, nonché della predisposizione ed attuazione delle misure finalizzate ad incentivare i territori così gravemente e sensibilmente colpiti dagli eventi e quindi ancora caratterizzati da fragilità e necessità di sviluppo ed incentivazione.

Particolare attenzione merita altresì la conclusione del contenzioso ancora pendente e delle procedure esecutive in essere che interessa diverse pratiche soprattutto afferenti alla ricostruzione privata.

La fase conclusiva della ricostruzione post sisma Emilia 2012 è infatti caratterizzata da un significativo numero di procedimenti giudiziari ancora pendenti (civili, amministrativi, contabili e penali), procedimenti esecutivi e concorsuali riguardanti contributi pubblici concessi per la ricostruzione privata e pubblica, nonché da rilevanti attività di recupero conseguenti a revoche totali o parziali dei contributi già erogati.

Tali attività comportano la gestione di ingenti risorse pubbliche e richiedono competenze tecniche, amministrative e giuridiche altamente specialistiche, maturate nel corso di oltre un decennio di esperienza

commissariale e non facilmente trasferibili ad altre strutture amministrative senza pregiudizio per l'efficacia dell'azione pubblica.

La proroga proposta è pertanto finalizzata a garantire il presidio per il completamento ordinato della ricostruzione sia privata, sia pubblica e dei beni culturali come noto caratterizzati da procedimenti maggiormente complessi, la puntuale allocazione dei piani di sviluppo sui territori maggiormente fragili, la corretta definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti, la tutela delle risorse pubbliche investite nel processo ricostruttivo e la salvaguardia degli interessi erariali connessi alle attività di recupero delle somme indebitamente percepite.

Copertura finanziaria:

La presente disposizione non necessita di copertura finanziaria

20. Art. 18 ter. Contabilità speciale (Articolo aggiuntivo con subordinata)

Dopo l'articolo 18 bis è aggiunto il seguente: "Art. 18 ter. Contabilità speciale

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga di cui di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, il Commissario Straordinario, già titolare della contabilità speciale, è autorizzato alla prosecuzione della relativa gestione con le medesime modalità, ferma restando l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica.
2. Alla scadenza del medesimo periodo di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, il Commissario Straordinario provvede, nei successivi due anni, alla chiusura della contabilità speciale trasferendo alla Regione Emilia-Romagna le eventuali residue disponibilità rispetto ad attività ancora in essere; sono altresì trasferiti alla Regione Emilia-Romagna ogni obbligazione e rapporto a vario titolo pendente.
3. Per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione e per il periodo di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, sono stanziati ulteriori € 12 milioni di euro -di cui 7 per il 2028 e 5 per il 2029 - per le sole spese di funzionamento, ferme restando le risorse residue nella contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Relazione

Il Fondo di contabilità speciale attualmente in dotazione del Commissario Straordinario, le risorse residue ivi contenute di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed i trasferimenti già stanziati a valere consentono la totale copertura per addivenire alla conclusione del processo di ricostruzione Sisma Emilia 2012.

Copertura finanziaria: La norma proposta non necessita di copertura finanziaria

In subordine

Dopo l'articolo 18 bis è aggiunto il seguente: "Art. 18 ter. Contabilità speciale

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga di cui di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, il Commissario Straordinario, già titolare della contabilità speciale, è autorizzato alla prosecuzione della relativa gestione con le medesime modalità, ferma restando l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica.

2. Alla scadenza del medesimo periodo di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, il Commissario Straordinario provvede, nei successivi due anni, alla chiusura della contabilità speciale trasferendo alla Regione Emilia-Romagna le eventuali residue disponibilità rispetto ad attività ancora in essere; sono altresì trasferiti alla Regione Emilia-Romagna ogni obbligazione e rapporto a vario titolo pendente.

3. Per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione e per il periodo di cui al precedente art. 18 bis, comma 1, sono stanziati ulteriori € 12 milioni di euro -di cui 7 per il 2028 e 5 per il 2029 - per le sole spese di funzionamento, ferme restando le risorse residue nella contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 12 milioni di euro, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2028 e 2029», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia.

Relazione

Il Fondo di contabilità speciale attualmente in dotazione del Commissario Straordinario, le risorse residue ivi contenute di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed i trasferimenti già stanziati consentono la totale copertura per addivenire alla conclusione del processo di ricostruzione Sisma Emilia 2012, fatta eccezione per le sole spese di funzionamento riferite al biennio oggetto della presente proroga.

Copertura finanziaria: la norma proposta necessita di copertura finanziaria

21. 25 bis - Clausola di salvaguardia per le RSS (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis (*Regioni a statuto speciale e province autonome*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Relazione

La richiesta si pone a tutela delle competenze legislative e amministrative riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome dai propri statuti speciali.

Roma, 10 settembre 2026